REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0083581 06/02/2018 12,16
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5004 DG per la tutela della salute ...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 06
Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art. 29 L.R. 1/2008

Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Centro Direzionale Is. C/3
50/04 NAPOLI

Prat. n. 51/18

Giudizio innanzi al Tar Lazio

Promosso da :

SALZANO Antonio + 8

Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che, come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i. (Codice del Processo Amministrativo), l'invianda documentazione dovrà pervenire,oltre che in copiacartacea, anche in PDF ai seguenti indirizzi PEC:
rosannapanariello@pec.regione.campania.it
e us 01.uod06@pec.regione.campania.it

A tal proposito, alla luce delle regole e delle specifiche tecniche dettate dal DPCM n. 40 del 16/02/2016, si precisa che, ai fini della trasmissione in via telematica alla Autorità Giudiziaria dei files e/o documenti informatici, ciascun atto che costituisce allegato dovrà essere singolarmente scansionato e costituire un singolo documento PDF immagine.

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiede carattere di **URGENZA**

IL RESPONSABILE U.O.D.
- Avv. Edoardo Barone -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0069741 31/01/2018 11,36
Mitt. : COPPOLA MARIO
Ass. : Avvocatura Regionale

Avvocato

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- R O M A -

RICORSO IN RIASSUNZIONE

ex art. 16, II comma CPA

(già TAR Campania Napoli, I Sez. RG. 44/2018- Ord. coll. n. 5172018)

Nell'interesse dei dottori:

Dr.	Salzano	Antonio	C.F.	SLZNTN88C31F839N	nato il	31/03/1988	Napoli
d.ssa	Manzi	Marialuisa	C.F.	MNZMLS85A53A509D	nata il	13/01/1985	Avellino
Dr.	Manzi	Giuseppe	C.F.	MNZGPP83D01A509L	nato il	01/04/1983	Avellino
Dr.	Notaro	Antonio	C.F.	NTRNTN93E19F839I	nato il	19/05/1983	Napoli
d.ssa	Lupoli	Amalia	C.F.	LPLMLA85M64A024E	nata il	24/08/1985	Acerra
d.ssa	Di Folca	Slvia	C.F.	DFLSLV91B44F839M	nata il	04/02/1991	Napoli
d.ssa	Tremiterra	Giuliana	C.F.	TRMGLN84P43F912L	nata il	03/09/1984	Nocera Inferiore
d.ssa	Montella	Laura	C.F.	MNTLRA88P60F839T	nata il	20/09/1988	Napoli
d.ssa	Oliviero	Roberta	C.F.	LVRRRT90D70F839F	nata il	30/04/1990	Napoli

tutti rapp.ti e difesi, dall'avv. Coppola Mario (CPPMRA69S12L845C) giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso Avv.ti Lidia Mandrà (c.f. MNDLDI74R65H501C) e Gianluca Caporossi (c.f. CPRGLC70B20H501C) (PEC **lidiamandra@ordineavvocatiroma.org** **gianlucacaporossi@ordineavvocatiroma.org** con studio in via Mario Fascetti 00136 Roma che dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente numero di telefax 081.871.16.60 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it**

CONTRO

30 GEN. 2018

MINISTERO DELLA SALUTE, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli;

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - cell/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

REGIONE CAMPANIA, nella persona del Presidente p.t., dom.to per la carica alla Via Santa Lucia 81 Napoli;

nonché contro

ANSELMI FEDERICA nata in Napoli il 10.09.1991 c.f. NSL FRC 91P50 F839G PEC federica.anselmi.ekua@na.omceo.it, n.q. di controinteressato in quanto risultato utilmente collocato in graduatoria.

Con ricorso ritualmente notificato e incardinato dinanzi il TAR Campania di Napoli, I Sezione, RG. 44/2018, gli istanti dottori chiedevano la declaratoria di illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania

Il conseguente accertamento del diritto degli stessi di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania; di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso il tutto previo accoglimento dell'istanza cautelare formulata di ammissione con riserva di tutti i ricorrenti al corso di formazione in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Di seguito si riporta e trascrive il ricorso in questione:

ECC.MO TRIBUNALE AMM.VO REG. DELLA CAMPANIA - NAPOLI
RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA E CONTESTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

I dottori:

Dr.	Salzano	Antonio	C.F.	SLZNTN88C31F839N	nato il	31/03/1988	Napoli
d.ssa	Manzi	Marialuisa	C.F.	MNZMLS85A53A509D	nata il	13/01/1985	Avellino

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

Dr.	Manzi	Giuseppe	C.F.	MNZGPP83D01A509L	nato il	01/04/1983	Avellino
Dr.	Notaro	Antonio	C.F.	NTRNTN93E19F839I	nato il	19/05/1983	Napoli
d.ssa	Lupoli	Amalia	C.F.	LPLMLA85M64A024E	nata il	24/08/1985	Acerra
d.ssa	Di Folca	Slvia	C.F.	DFLSLV91B44F839M	nata il	04/02/1991	Napoli
d.ssa	Tremiterra	Giuliana	C.F.	TRMGLN84P43F912L	nata il	03/09/1984	Nocera Inferiore
d.ssa	Montella	Laura	C.F.	MNTLRA88P60F839T	nata il	20/09/1988	Napoli
d.ssa	Oliviero	Roberta	C.F.	LVRRRT90D70F839F	nata il	30/04/1990	Napoli

tutti rapp.ti e difesi, dall'avv. Coppola Mario (CPPMRA69S12L845C) giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso e nel studio dello stesso in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (numero di telefax 081.871.16.60 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it)

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Diaz 11 – Napoli;

REGIONE CAMPANIA, nella persona del Presidente p.t., dom.to per la carica alla Via Santa Lucia 81 Napoli;

nonché contro

ANSELMI FEDERICA nata in Napoli il 10.09.1991 c.f. NSL FRC 91P50 F839G PEC federica.anselmi.ekua@na.omceo.it, n.q. di controinteressato in quanto risultato utilmente collocato in graduatoria. .

PER LA DECLARATORIA

dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania

Nonché

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA MISURA CAUTELARE, DEL

✓ **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368** in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CE che stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanino ogni

anno, entro il 28 febbraio, i Bandi di Concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;

- ✓ **D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006**, come modificato dal Decreto Ministeriale del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 135 del del 13/06/2017 che stabilisce i "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale; (cfr.doc. 11 ,12)
- ✓ **dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U**.- 4a Serie Speciale - n. 35 del 09/05/2017, con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006) (cfr. doc. 13)
- ✓ **Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 27/03/2017,, mediante il quale veniva bandito il Concorso per l'ammissione di n. 80 medici al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020; ed in particolare dell'art. 7 nella parte in cui fissa una soglia di ammissione a 60 punti. (cfr. doc. 1)
- ✓ della **graduatoria unica** del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche nonché delle **graduatorie formate da ogni singola Commissione del Concorso** per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2017/2020;
- ✓ **Decreto Dirigenziale n. 19 del 03.10.217**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 73 del 03.10.2017, mediante il quale fissata la prova d'esame e determinate le commissioni d'esame. (cfr. doc. 3)
- ✓ **Decreto Dirigenziale** di approvazione della graduatoria unica provvisoria regionale **n. 29 del 31.10.2017** e delle prove di concorso, pubblicato sul Burc n. 81 dell'6 novembre 2017;
- ✓ **Decreto Dirigenziale n. 39 del 14.12.2017**, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva regionale .(cfr. doc. 3)
- ✓ **dei verbali della Commissione del concorso** ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e dei verbali delle altre commissioni per l'incidenza riscontrabile negli stessi delle violazioni di cui al bando e al decreto 7 marzo 2006;

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

- ✓ dei **verbali e degli atti**, non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in sede di esame e degli atti della predetta commissione e del Ministero della Salute con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;
- ✓ Delle **modificazioni e correzioni** apportate agli elaborati dei singoli concorrenti successivamente alla prima graduatoria di merito e, per l'effetto, delle modifiche apportate alla graduatoria di merito originariamente formata.
- ✓ **Tutti atti non conosciuti** nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
- ✓ della prova di concorso nel suo complesso;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania;

del diritto degli stessi ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità del concorso.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Esposizione dei fatti

Il concorso di Medicina generale.

Il **25 ottobre 2017** si è svolto il concorso regionale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2017/2020.

Tale procedura selettiva si è tenuta su base regionale e doveva (cosa che non si è verificata in Campania) svolgersi con test uguale per tutte le sedi e in contemporanea in tutte le Regioni.

Stante quanto disposto dal bando, i posti a concorso per la Regione in epigrafe erano 80.

La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - cell. 371.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

decorrenti dalla fine delle operazioni di consegna e degli adempimenti imposti dal bando ai commissari.

A mente dell'art. 7 del bando di cui al **Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 27/03/2017 (cfr. doc. 1) la prova si intendeva superata con il raggiungimento di un punteggio superiore a 60, che consentiva l'inserimento in graduatoria dei candidati che avessero raggiunto tale soglia. Il punteggio si ottiene attribuendo un punto per ogni risposta esatta.

Nessun punto è attribuito e/o detratto (contrariamente a quanto avviene per le procedure selettive per l'ingresso alle facoltà a numero chiuso) alle risposte errate o multiple.

Le procedure relative allo svolgimento della prova venivano indicate nel bando allegato alla soprarichiamato decreto dirigenziale.

I requisiti di ammissibilità per la partecipazione al concorso venivano così fissati all'art. 2 comma 2:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

In merito alla prova all'art. 4 si stabiliva:

La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel sito dedicato al concorso ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Campania.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Campania.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Campania.

6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

Via Pietro Carrese n° 28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Campania, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

In effetti la disposizione di cui all'art. 4 del bando di concorso eè speculare all'art. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2006 laddove si legge:

Art. 3.

Prova di esame - Quiz

1. Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

3. .... Deve essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni diverse dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale.

Il materiale di esame e' confezionato in modo tale da poterlo dissigillare pubblicamente il giorno dell'esame, innanzi a tutta la commissione di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti.

I questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta.

4. Il tempo a disposizione per la prova e' uguale su tutto il territorio nazionale e, comunque, non superiore a due ore, con decorrenza dal momento in cui il presidente della commissione di esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel fascicolo del questionario.

Quanto alle modalità di svolgimento all'art. 5 del predetto bando si stabiliva testualmente:

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17/8/1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente, alla presenza dell'intera commissione, individua tre osservatori volontari tra i concorrenti, quindi, fatta constatare l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e a far apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Campania e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande, il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente

Via Pietro Carrese n° 28 cap 80053 C/mare di Stabia (NA) - (081)tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. Durante la prova non è consentita l'introduzione nei locali di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E' altresì vietato ai candidati l'utilizzo e la detenzione di apparecchi informatici (portatili, smartphone, smartwatch, tablet, lettori mp3, ecc.), telefoni cellulari, auricolari, cuffie o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura. La commissione prenderà in consegna, fino al termine della prova, i suddetti dispositivi dei candidati, che dovranno obbligatoriamente dichiararli al momento del riconoscimento. Qualora la commissione o il personale di vigilanza trovasse concorrenti in possesso di tali dispositivi, non consegnati all'atto del riconoscimento, il presidente procederà all'esclusione degli stessi dal concorso.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o con altri mezzi, nè mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato con i propri dati ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande. I membri della commissione d'esame provvedono alla verifica della chiusura e al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari, il segretario ed un sorvegliante devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Nel successivo art. 6 venivano disciplinati gli adempimenti delle commissioni in merito alla correzione degli elaborati prevedendo che

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione, fino al momento di procedere alla valutazione della prova, che avverrà in un giorno prefissato a partire dal giorno successivo allo svolgimento.

2. Il giorno della correzione la commissione in seduta plenaria, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede all'apertura, il numero della commissione e un numero progressivo che vengono ripetuti sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto anche su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, tramite il numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato e all'abbinamento del relativo punteggio.

4. I concorrenti, in un numero massimo di 3 per commissione, potranno assistere alle operazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari, dal segretario e dagli osservatori presenti. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. 5.

Il successivo articolo Art. 7 denominato "Punteggi" chiariva che:

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Sulla scorta di tali **inequivoche condizioni,** venivano pertanto definite per il Corso in esame, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione.

Tuttavia, **prima e durante le prove si verificavano una serie di irregolarità tali da pregiudicare il buon esito del concorso**.

Vale precisare che con decreto dirigenziale 19 del 3/10/2017 venivano previste numero 9 commissioni di esame e veniva indicata la sede per la prova concorsuale presso il complesso universitario di monte sant'Angelo.

Moltissime, infatti, secondo quanto di qui a breve più dettagliatamente si esporrà, sono state le irregolarità della procedura concorsuale in esame tale da renderla del tutto viziata e peraltro lesiva delle più elementari prerogative degli istanti tutelate e ribadite nelle norme sopra richiamate.

Ed infatti, le graduatorie provvisorie di merito, sono state formate dalle nove commissioni d'esame, in base al punteggio conseguito dai candidati con

Via Pietro Castellino n° 28 cap 80131 Napoli ... Tel 571.16.61
e-mail coppolamario@libero.it

discutibili modalità ed inviate alla Regione, unitamente a tutti gli atti concorsuali, al termine della procedura selettiva.

In particolare, per quanto maggiormente interessa ai fini del presente ricorso, giova da subito evidenziare la assenza di logistica tesa a consentire un regolare svolgimento della prova d'esame.

Alcune aule infatti risultavano assolutamente incapienti rispetto al numero dei partecipanti con la conseguenza che i candidati hanno di fatto svolto il compito in maniera collettiva violando, in tal modo, ogni più elementare norma posta a tutela della certezza delle risultanze dei concorsi pubblici.

Non solo, la compilazione del test risultava in palese contrasto con le norme di cui al bando (art. 4) e di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2006 (art.3) per la mancata contemporaneità dello svolgimento delle prove nelle diverse sedi di concorso e per quel che ci riguarda nella stessa sede concorsuale Campana.

Ed infatti è certo che le nove commissioni di esame hanno iniziato le prova anche a distanza di due ore.

La commissione 3 infatti ha iniziato la prova alle ore 12.00 ovvero quando i candidati di altre commissioni avevano già da tempo terminato la loro prova con ciò determinando un caos ed una violazione delle più elementari norme di rispetto nelle procedure de quo.

Infatti, le difficoltà logistiche che hanno caratterizzato lo svolgimento della prova in alcuni sedi hanno di fatto determinato un notevole sfalsamento dell'ora di inizio della prova al punto che mentre in alcune sedi i concorrenti avevano terminato il tempo a propria disposizione, in altre non si era nemmeno cominciato ancora.

Ovviamente la possibilità di conoscere il contenuto delle prove in maniera anticipata rispetto allo svolgimento delle stesse ha determinato una intollerabile ed ingiustificabile disparità tra i diversi concorrenti.

Al momento della prova, agli studenti, diversamente da quanto previsto dal bando, non veniva imposta la disposizione in aula secondo l'ordine derivante dalla data di nascita al punto che la in molte sedi, gli stessi davano vita a veri e propri gruppi.

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081/tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

Il tutto, ovviamente, a danno di chi invece aveva scrupolosamente seguito le regole. In molti casi, gli studenti hanno potuto scegliere il posto in cui sedersi. Viepiù, la sorveglianza sul regolare svolgimento delle prove veniva affidato a personale non qualificato e comunque inidoneo a garantire la par condicio tra i concorrenti.

Alcun controllo veniva operato in ordine alla norma che impedisce aiuti elettronici ed informatici ai concorrenti. In molte sedi gli studenti hanno avuto possibilità di accedere ad internet avvantaggiandosi rispetto ai propri colleghi. Dette circostanze sono state anche verbalizzate e pertanto una mera lettura dei verbali comporterebbe la constatazione inequivocabile di detta circostanza.

La sussistenza di circostanze attinenti la possibilità di "prove differite" , l'utilizzo di mezzi informatici la possibilità di confronto tra i candidati e la possibilità per alcuni candidati di correggere le domande già segnate minano in maniera gravissima la liceità e regolarità della prova d'esame.

Come detto tali circostanze sono state fatte verbalizzare in diverse aule.

A ciò si aggiungano i numerosissimi episodi di violazione al principio dell'anonimato degli elaborati concorsuali ed alla segretezza dei dati anagrafici dei concorrenti.

In altre parole, sono mancate le condizioni ambientali, organizzative e gestionali minimali per lo svolgimento di un pubblico concorso, dando vita a situazioni surreali.

Il tutto, si ripete, in palese violazione di legge e con evidente compromissione del diritto alla segretezza dell'elaborato, dell'anonimato dei concorrenti, della par condicio tra concorrenti.

Basti considerare che la violazione principio dell'anonimato era agevole e di fatto vi è stata. Difatti avendo consegnato i compiti in fila e nelle medesime le schede anagrafiche agevole era ed è stata la possibilità per i vigilanti di associare la scheda al candidato.

A differenza di ciò che emerge dalla documentazione di concorso e dai verbali, privi di qualsiasi elemento di effettiva rappresentazione di quanto accaduto durante le prove, è emerso dalle numerosissime segnalazioni e dagli stellari punteggi ottenuti da alcuni candidati, che la prova è stata contraddistinta da

[illegible]
e-mail [illegible]

svariate irregolarità, aventi come comune denominatore quello di rendere una procedura selettiva di un corso di formazione triennale, in ambito così delicato, totalmente viziato.

La procedura gravata è stata, pertanto, irrimediabilmente inficiata da tali violazioni. La conseguenza è il diritto dei ricorrenti a veder annullata la stessa.

Parte ricorrente è collocata come segue.

Pos. Nominativo Data Nasc. Luogo di nascita N° commissione Data laurea*Graduatoria unica regionale*Punteggio Esito

265 NOTARO ANTONIO 19/05/1993 NAPOLI (NA) 6 21/07/2017 84 IDONEO

748 LUPOLI AMALIA 24/08/1985 ACERRA (NA) 4 14/10/2010 73 IDONEO

958 SALZANO ANTONIO 31/03/1988 NAPOLI (NA) 8 31/10/2016 61 IDONEO

527 MANZI GIUSEPPE 01/04/1983 AVELLINO (AV) 4 16/03/2016 79 IDONEO

570 MANZI MARIALUISA 13/01/1985 AVELLINO (AV) 4 12/10/2010 78 IDONEO

715 DI FOLCA SILVIA 04/02/1991 NAPOLI (NA) 3 17/10/2016 74 IDONEO

741 TREMITERRA GIULIANA 03/09/1984 NOCERA INFERIORE (SA) 9 17/03/2015 73 IDONEO

788 MONTELLA LAURA 20/09/1988 NAPOLI (NA) 5 22/07/2016 71 IDONEO

837 OLIVIERO ROBERTA 30/04/1990 NAPOLI (NA) 6 26/07/2016 69 IDONEO

La graduatoria è stata formata dalla commissione d'esame sulla scorta del punteggio conseguito dai candidati con le modalità su descritte .

A differenza dell'ammissione alle scuole di specializzazione e dell'accesso al corso di laurea, l'ammissione ai corsi regionali di medicina generale è avvenuta su base regionale. Pur essendovi un unico test e pur essendo la prova svolta nello stesso giorno, la graduatoria è regionale e proprio per tale ragione i ricorrenti con il punteggio di cui sopra sono stati esclusi dai posti utili mentre in altre Regioni vi sono ammessi anche con punteggi inferiori.

Tale metodo di gestione della prova è stato censurato dal G.A . che ha ritenuto *"che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli*

Via Pietro Carrese n° 28 cap 80053 C/mare di Stabia (NA) - 081 / tel 871.16.60
e-mail coppolamario@libero.it

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella della salute); Ritenuto, nelle more, che – impregiudicata ogni valutazione discendente dalla verifica in concreto dell'interesse a ricorrere, che dovrà avvenire in primo grado a seguito della disposta integrazione del contraddittorio – nella comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che non sono stati adeguatamente rappresentati dalla Regione specifici impedimenti di carattere organizzativo, occorre dare prevalenza a quello di parte appellante a non perdere l'occasione di frequentare il corso già avviato, confermando l'ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa di studio" (ex multis CDS, Sez. III, 20 maggio 2015, n. 2217).

Ricostruito in fatto lo svolgersi del concorso ed evidenziate le ragioni che sorreggono il presente ricorso vale in diritto osservare.

MOTIVI

PRELIMINARMENTE SULL'INTERESSE AD AGIRE DEI RICORRENTI

E' chiaro come parte ricorrente risulti danneggiata dall'esito della procedura selettiva che si è tenuta in spregio alle più elementari regole previste per i concorsi pubblici.

Parte ricorrente ha subito un pregiudizio a causa di una graduatoria interamente falsata da un concorso privo delle più elementari misure di salvaguardia, con Commissioni compiacenti e comunque impossibilitate a far rispettare l'ordine per l'idoneità dei locali.

Pertanto "la legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità di un interesse protetto attuale, oltre che personale, e una lesione diretta, oltre che attuale, della sfera giuridica dell'interessato, in quanto il soggetto che promuove il processo amministrativo non mira al soddisfacimento del pubblico interesse compresso da un uso scorretto del potere da parte della p.a., ma piuttosto tende ad assicurarsi l'effetto favorevole al quale aspira: il bene della vita il cui mantenimento risulta pregiudicato dal provvedimento amministrativo e nei cui confronti la corretta reiterazione del potere è strumentale per rimuovere la lesione arrecata alla propria sfera giuridica (nel caso di specie, è riconoscibile l'interesse legittimo dei ricorrenti a pretendere una corretta scelta

dell'Amministrazione, presentandosi le norme sul pubblico concorso finalizzate all'indiretta soddisfazione dell'aspirazione degli stessi soggetti)" (T.A.R. Napoli, Sez. V, 3 marzo 2011, n. 1300). Ed è ovvio che i ricorrenti siano titolari di tale interesse ed abbiano subito un grave pregiudizio dall'agere dell'Amministrazione procedente. Consistendo l'interesse legittimo nella pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, ed essendo riconosciuto a quel od a quei soggetti che si trovino, rispetto all'esercizio dell'azione amministrativa, in una posizione presa in particolare considerazione dalla norma, con riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, il soggetto che partecipa ad un pubblico concorso, è in qualche modo considerato dalla norma, di modo tale che la sua posizione si differenzi da quella del quisque de populo, che ha invece un interesse indifferenziato alla legittimità degli atti amministrativi e ciò in quanto la regola del pubblico concorso è dettata, anche per soddisfare l'interesse del singolo a conseguire un'utilità. A tal proposito, non sembra inutile richiamare quanto disposto con l'art. 4 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Sicché si presenta coerente con tale disposto ritenere che la posizione del singolo, il quale, al fine di esercitare un'attività lavorativa (quella di medico generico nel caso che ci occupa), intenda partecipare ad un pubblico concorso, e che per conseguire detta finalità si dolga di un provvedimento dell'amministrazione risultata per esso preclusiva, e lesiva.

ଔ ඍ ଔ ඍ ଔ ඍ

1. **VIOLAZIONE DEL BANDO CONCORSUALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, CONTESTUALITA', TRASPARENZA, LEGALITA', BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO**

Nei concorsi a pubblici impieghi e, più in generale, in tutte le procedure di reclutamento per pubblico concorso, il bando costituisce, nell'interesse pubblico alla speditezza, alla trasparenza ed all'imparzialità' del procedimento, il punto di riferimento fondamentale dell'azione amministrativa, tanto da esser

Via Pietro Carrese n° 28 cap 81053 [illegible]
e-mail coppolamario@libero.it

definito la "lex specialis" della procedura stessa per cui, a tutela dell'affidamento dei partecipanti, ogni statuizione sfavorevole nei loro riguardi si deve basare esclusivamente su chiare ed univoche disposizioni del bando stesso che risulta peraltro speculare rispetto al decreto ministeriale del 7 marzo 2006.

Orbene gli adempimenti previsti nello stesso bando per un corretto svolgimento della prova concorsuale sono tassativi e inequivocabili.

Come riportato in premessa il bando all'art. 4 disponeva

> La prova si svolgerà **NEL GIORNO E NELL'ORA, UNICI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati.....

In effetti la disposizione di cui all'art. 4 del bando di concorso è speculare all'art. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2006 laddove si legge:

> Art. 3.
> Prova di esame - Quiz
> 1. **Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma**, stabilite d'intesa con il Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica.

A fronte di dette disposizioni nel caso in esame, durante le prove del 25 ottobre, si sono verificate anomalie e irregolarità che hanno inevitabilmente determinato gravi conseguenze sull'esito finale del test.

In altre parole, chi avrebbe potuto regolarmente superare il test ed accedere a pieno nel novero dei vincitori si è visto invece superare da alcuni concorrenti che, commettendo irregolarità, hanno ottenuto un punteggio maggiore.

La prima anomalia (recte violazione di legge) macroscopica è quella afferente la violazione della regola dell'inizio contestuale della prova.

In effetti alcune commissioni hanno iniziato la prova alle ore 10.00 nel mente altre commissioni hanno iniziato la prova alle 12.10 (ci si riferisce alla commissione iii).

In sostanza numerosi concorsisti delle commissioni 5,6,8,9 hanno terminato la loro prova prima ancora che la commissione 3 iniziasse la prova.

Incredibile dictu!!

Prima ancora della prova in sostanza moltissimi candidati hanno avuto contatti con altri candidati che avevano già terminato la loro prova.

questa evidente illegittimità risulta dagli stessi verbali delle commissioni!!.

Una delle ricorrenti la d.ssa Giuliana Tremiterra certa di quanto sopra inoltrava richiesta di accesso agli atti (in particolare ai verbali delle commissioni) via pec (che si allega) ma incredibilmente non riceveva alcun riscontro.

Questa circostanza unitamente all'evidente caos che ha caratterizzato l'intera procedura e le ovvie conseguenze che tale scelta ha comportato sull'esito finale della stessa inficiano irrimediabilmente l'operato della intimata P.A.

Palese è la violazione del bando e del principio di par condicio tra i concorrenti con evidente violazione delle regole e delle metodologie che il soggetto esaminatore utilizzerà per la scelta degli studenti più meritevoli.

Se si considera che la selezione dei candidati deve essere valutata in relazione alle procedure individuate esclusivamente nel bando di concorso, è evidente la totale illegittimità della prova effettuata per la violazione delle norme poste a presidio di un corretto e lecito svolgimento della prova concorsuale.

Sotto il profilo strettamente giurisprudenziale, si richiama la costante giurisprudenza in materia ed in particolare la recente sentenza n. 3225 del 2 maggio 2005, Seconda Sezione del Tar Lazio, la quale sul punto così si esprime: "*... invero le regole stabilite nel bando di concorso vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione; ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva*".

Ogni ulteriore commento apparirebbe del tutto superfluo. L'ovvia conseguenza è l'annullamento dell'intera procedura.

[illegible]
e-mail coppolamario@libero.it

2. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 *"principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"*, ad oggi, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di formazione.

Prima della graduatoria unica per Medicina, Veterinaria ed Architettura, anche per l'ammissione a tali corsi di laurea i candidati risultavano concorrere per una delle sole sedi disponibili giacché ogni Università provvedeva a stilare la propria graduatoria sulla base dei risultati conseguiti dai propri candidati.

L'inconveniente di una scelta di tal guisa risiede nel discriminare tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diverso ateneo rispetto a quello ove hanno, al buio, deciso di presentarsi.

La giurisprudenza ha censurato sotto il profilo della illegittimità tale scelta.

Così come statuito dal Consiglio di Stato "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito: esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente

penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatoria) sulla base di un criterio meritocratico.

Invero tali principi sembrano condivisi tanto da altro Dicastero - il MIUR (che l'ha attuata per i superiori corsi di laurea) - quanto dal legislatore (nel caso della graduatoria unica delle specializzazioni) e la scelta di persistere con la scelta di non formazione della graduatoria unica per medicina generale è in contrasto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all'art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l'effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali).

Dispone la citata previsione della CEDU che "*No person shall be denied the right to education*" (il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno).

Il D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, e successive modifiche, titolato "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale", l'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. nonché il bando di concorso Regionale, sono, quindi, illegittimi.

In ragione del fatto che parte ricorrente, a seguito degli scorrimenti, sarebbe riuscita ad ottenere l'astratta ammissione presso una qualsiasi altra Regione, ha interesse ad ottenerne l'annullamento in *parte qua*.

In termini si è espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. II 28 aprile 2015, n. 2874) e giurisdizionale (Sez. III, ordd. nn. 1445/2015, 1891/2015, 1895/2015, 1896/2015, 1897/2015, 2212/2015, 2215/2015, 2216/2015) e di codesto On.le T.A.R. (Sez. III quater 20 maggio 2015, n. 2131) poi confermata dal Consiglio di Stato (Sez. III, ord. 30 luglio 2015, n. 3404).

Altresì vale richiamare l'orientamento cautelare ormai consolidatosi dal dicembre 20 dicembre 2012 sino ad oggi e secondo cui "*Ritenuto, in base alla domanda formulata dalla parte ricorrente e chiarita all'odierna camera di consiglio dai difensori di fiducia, di ribadire il contenuto dell'ordinanza della Sezione n. 4763/2012 che ha ritenuto, in fase cautelare, sufficientemente fondato il motivo relativo alla mancata*

graduazione dei candidati a livello nazionale presenti, anche alla luce della ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 del Consiglio di Stato, che ha a sua volta ritenuto non manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità; (...)Ritenuto per quanto precede che possa accogliersi la domanda di tutela cautelare...Ammette con riserva e in soprannumero il ricorrente alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dallo stesso individuata come prima scelta" **(Tar Lazio III Ord. 310/2013 del 24 gennaio 2013, r.g. 10373/2012).**

Sul punto il Consiglio di Stato, nell'accogliere un appello cautelare, ha avuto modo di chiarire come "*Considerato che appare opportuno l'approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall'appellante circa l'applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall'interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata...omissis...*

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare avanzata con l'appello, rinviando la causa al Tribunale amministrativo del Lazio ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., al fine dell'ammissione con riserva dell'appellante al corso di laurea in tecniche ortopediche, nelle more della decisone nel merito." (Consiglio di Stato, VI sez., ord. n. 839/2014, 2086/2014, 2837/2014).

D'altra parte, è impossibile scorgere alcuna rilevante differenza tra le specializzazioni ed i corsi regionali di medicina generale.

In quelli come in questi, infatti:

- la fonte di legge è identica trattandosi comunque di formazione *post lauream*;

- la programmazione delle immatricolazioni è gestita di concerto con il Ministero della Salute;

- la data della prova è unica a livello nazionale non consentendo, quindi, agli studenti di potersi cimentare altre volte presso altre sedi;

- il test è identico;

- parte ricorrente, quindi, è stata pregiudicata esclusivamente per aver scelto la Regione resistente e, in particolare, per il fatto di aver una residenza più prossima a tale Regione da indurlo a presentare ivi la propria domanda.

A rafforzare dette conclusioni la circostanza inconfutabile che l'ammissione al corso di formazione triennale in medicina generale consente, l'ottenimento di un titolo da spendere in qualsiasi regione anche quindi diversa da quella nella quale si è svolto il corso.

Il dato normativo, sul punto, non è superabile.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lvo, n. 368/99, difatti, "per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo agosto 1991, n. 256". Non v'è differenza alcuna, pertanto, tra l'attestato di una Regione e quello di un'altra.

Non v'è nessun legame, pertanto, tra la formazione del corso triennale ed il successivo incarico da ottenere sulla base delle graduatorie regionali per titoli cui potranno accedere TUTTI i medici in possesso del titolo triennale per cui è causa.

Il medico con il titolo ottenuto in Sicilia potrà essere medico di base al primo incarico in Lombardia e viceversa.

È l'art. 15, comma 2, del A.C.N. vigente, difatti, a disporre che "il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277".

La norma, dunque, non obbliga affatto le Regioni ad instaurare rapporti di lavoro con i medici che hanno ottenuto l'attestato di formazione generale presso la propria Regione, limitandosi, al contrario, alla mera richiesta del possesso del titolo.

Né, d'altra parte, potrebbe essere altrimenti salvo in caso contrario incorrere nella violazione dei più elementari principi di libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario ed eguaglianza.

Il paradosso, in tal senso, sarebbe dato dalla circostanza che il medico in possesso dell'attestato ottenuto presso uno Stato comunitario potrebbe spenderlo in tutte le Regioni sopravanzando così il

cittadino italiano obbligato a spenderlo solo presso la Regione in cui l'ha ottenuto (in contrasto con l'art. 23 del D.Lgs. n. 368/99).

Le norme della Contrattazione collettiva nazionale (A.C.N.), confermano quanto sopra detto. Il rapporto di lavoro del medico "assistenza primaria", difatti, si instaura attingendo (art. 15, comma 1) da "graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità".

Nello specifico, l'art. 34 A.C.N. prevede "l'attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico".

Dunque, il Legislatore ha preferito conferire un punteggio aggiuntivo ai medici che RISIEDONO nel territorio e non a quelli che hanno ottenuto il titolo di accesso (l'attestato per cui oggi è causa) nella Regione stessa.

In nessuna norma vi è preferenza alcuna per il possesso dell'attestato rilasciato da una Regione rispetto ad un'altra ma sempre e solo per il possesso del titolo stesso. E ciò persino nell'ambito delle riserve dei posti (art. 16). "Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), e dell'art. 63, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base degli Accordi regionali:

a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e

all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;

b) una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a)".

Ed ancora, secondo l'art. 25 comma 3 del D.Lvo n. 368/1999, "il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, unica su tutto il territorio nazionale , che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanita' e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma".

La Legge, quindi, non pone alternativa. La prova è unica e da tenere lo stesso giorno. Si tratta di una prova c.d. "one shot", senza alternative.

Ecco perché, come evidenziato il Consiglio di Stato, "una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei test unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutte [le Regioni], non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi" (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3541/12).

L'argomento principale usato dal Ministero e dalle Regione per sostenere la legittimità delle proprie scelte è rappresentato dal fatto che le doglianze circa la mancata attivazione della graduatoria nazionale unica, non possono trovare accoglimento in quanto "il concorso de quo attiene alla materia della formazione professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ex art. 117 Cost".

Detta eccezione inizialmente condivisa in primo grado, portata al vaglio del Consiglio di Stato,veniva superata: "Considerato che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella

della salute)" (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, ordd. nn. 1445/2015, 1891/2015, 1895/2015, 1896/2015, 1897/2015, 2212/2015, 2215/2015, 2216/2015).

Né potrebbe essere altrimenti in considerazione del fatto che, in primis, non convince la qualificazione del concorso de quo quale attinente "alla materia della formazione professionale riservata alla competenza esclusiva delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione".

Il legislatore e la giurisprudenza costituzionale, al contrario, non qualificano affatto tale materia come riservata alla competenza esclusiva delle Regioni.

Non può revocersi in dubbio circa la natura di "diritto sociale" che la formazione professionale riveste nell'ordinamento italiano (considerato il nesso inscindibile con il diritto al lavoro, tanto più a seguito della necessaria interazione con l'ordinamento dell'Unione europea), non si può, conseguentemente, negare che sull'autonomia regionale pesi la competenza esclusiva statale riferita, tra l'altro, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, co. 2, lett. m), Cost.), alle "professioni" e alla "salute".

Inoltre, è inequivocabile la posizione del Legislatore nazionale infatti, è il D. Lgs. n. 368/99 così come radicalmente modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 ("Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico") e la Legge 30 ottobre 2008, n. 169, e non singole fonti regionali, a disciplinare integralmente la materia.

Non c'è una tra le Regioni ad aver legiferato sul tema.

E' il Legislatore nazionale, pertanto, ad aver qualificato la materia come NON appartenente alla competenza esclusiva delle Regioni e senza che queste, allo stato, abbiano agito innanzi alla Corte Costituzionale per contestarne la legittimità in quanto la disciplina nazionale avrebbe asseritamente violato la loro competenza esclusiva e/o legiferato in via sostitutiva.

Le Regioni, invece, sono decadute dalla possibilità di impugnare incidentalmente, in parte qua, il D.M. del 2006, in quanto asseritamente adottato in violazione delle loro competenze.

6.1.1. E ciò (riferendosi alla qualificazione data dal Legislatore), crediamo, a ragione.

Non può dimenticarsi, infatti, che il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 provvede all'"attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" giacchè il fine del complesso di norme (per quanto attiene alla medicina generale, artt. 21-32) è quello di dar vita all'elargizione di titoli uniformi spendibili su tutto il territorio europeo.

Non potrebbe, pertanto, e difatti nessuna Regione vi ha provveduto, la singola Regione o Provincia autonoma dar vita ad un corso di medicina generale di durata biennale (e non triennale), modificando tempi e modi dei tirocini o l'impegno pratico/didattico dei discenti o, infine, mutare la qualità dei titoli di accesso al corso stesso.

Il diploma di formazione specifica in medicina generale (art. 21 D. Lgs. n. 368/99) è sicuramente un titolo di studio, che comporta anche una formazione professionale nell'ambito del SSR e che titola il "professionista" a spendere il titolo in ambito europeo (art. 31 D. Lgs. n. 368/99).

D'altra parte, e non a caso, le norme di cui al D.Lgs. n. 368/99 regolano in ogni aspetto le competenze statali e regionali sul concorso.

I SSR, nella specie, non sono neanche citati ed appare evidente come i corsi debbano seguire le specifiche indicazioni di cui al comma 3 con le sole, ed esclusive deroghe di cui al successivo capoverso del comma 3.

Inoltre le Regioni determinano il contingente degli ammessi (comma 1) ma "nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili": le Regioni emanano i bandi (comma 2) ma "in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema".

Il concorso consiste in una prova scritta, soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, che si svolge nel giorno ed ora fissati dal Ministero della sanità e nel luogo stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma".

Quesiti che, come abbiamo visto, sono formulati da una Commissione istituita presso il Ministero della Salute e che sono uguali per tutto il territorio nazionale e per tutte le Regioni (cfr. D.M. Salute 2006).

L'art. 26 detta i cardini dello svolgimento del corso, confermando, anche in tal caso, l'assoluta inesistenza di competenze esclusive (al più meramente concorrenti) della Regione.

"Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica.

Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

Per quanto sopra esposto e sulla base di quanto il Legislatore nazionale ha ritenuto qualificando la materia e legiferandovi in via esclusiva con il D. Lgs. n. 368/99 così come radicalmente modificato dal D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 ("Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico ") e dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169,

non v'è dubbio che la materia non rientri nella competenza esclusiva delle Regioni giacchè, per sostenere tale tesi, a mezzo di un'interpretazione abrogativa del D. Lgs. n. 368/99, dovrebbe precedentemente sollevarsi questione di legittimità costituzionale sulla fonte statale primaria stessa.

La qualificazione di materia appartenente alla competenza esclusiva delle Regioni è errata anche, in secondo luogo, in ragione di quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Proprio con riguardo alle norme di cui al D. Lgs. n. 368/1999 ed ai rapporti rispetto alle norme regionali, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale confermando la tesi della "concorrenza di competenze" e smentendo quella secondo cui si tratterebbe di competenza esclusiva.

"In questo caso è possibile ravvisare una "concorrenza di competenze" , in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (..., «professioni», «tutela della salute»).

In tale circostanza, l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata è operata da questa Corte alla luce del criterio che valorizza «l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (sentenza n. 50 del 2005).

In forza del suindicato criterio, la disposizione in esame dovrebbe essere ascritta, in prevalenza, a materie diverse e segnatamente a quella delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», in ragione della stretta inerenza che essa presenta con la formazione del medico specializzando, dalla quale dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza; ed invero, entrambi questi aspetti sono condizionati, sotto molteplici profili, dalla preparazione dei sanitari in formazione " (C. Cost, 15 maggio 2014, n. 126).

Già prima, peraltro, era stato chiarito che "questa Corte ritiene che, quale che sia il settore in cui una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetti sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale,

prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario" (C. Cost., 11 giugno 2008, n. 222).

Applicando tali principi al nostro caso, a prescindere dal fatto che nella specie si abbia riguardo ad una "formazione professionale", dunque, trattandosi di una "professione regolamentata (per di più in ambito comunitario) è sempre alla competenza concorrente che deve aversi riguardo.

Ed ancora, come "affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle PROFESSIONI SANITARIE, l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale " (C. Cost. 28 settembre 2005, n. 355).

Per tutto quanto sopra esposto è oltremodo evidente che la materia che ci occupa non è di competenza esclusiva delle Regioni e ben dovrebbe provvedersi, pena la violazione di tutti i principi citati con il primo motivo di ricorso, alla redazione di una unica graduatoria nazionale.

L'art. 29 del D. Lgs. n. 368/99, d'altra parte, sembra assolutamente compatibile con tale modello disponendo, al comma 2, che "le graduatorie di ammissione dei partecipanti alla formazione sono determinate sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui all'art. 25" .

Anche in tal caso, oltre la giurisprudenza richiamata, soccorrono i principi sanciti dalla Corte costituzionale proprio con riguardo alla formazione post lauream medica. Impedire ad un medico, di partecipare a tale percorso formativo sol perché, per mera casualità, ha partecipato in una Regione piuttosto che in un'altra appare palesemente discriminatorio .

Quindi, sono illegittimi il D.M. Salute 7 marzo 2006 (art. 9) ed i conseguenti bandi regionali, nella parte in cui, a fronte di un test identico per tutte le Regioni (art. 3, comma 1), somministrato nella stessa data (art. 3, comma 1) e consentendo ai partecipanti la possibilità di cimentarsi un'unica volta, non

dispongano la conseguente ammissione dei candidati nelle varie Regioni sulla base di un'unica graduatoria nazionale e non regionale.

Totalmente differente, al contrario, sarebbe il caso in cui Ministero della Salute e Regioni avessero optato per singole prove differenti, in giorni diversi e con diversi metodi di selezione. La scelta di un'unica prova, come nel caso che ci occupa, da vita all'irreversibile opzione per l'attivazione di

un'unica graduatoria.

Anche in tal caso (come in quello citato nella risalente giurisprudenza che approdò alla Consulta e inerente le Università), difatti, la L.n. 368/99, nulla impone circa la scelta tra graduatoria regionale e graduatoria nazionale.

Non deve confondersi, infatti, l'attivazione dei corsi, che sempre regionale rimarrà o il bando regionale di indizione del concorso, che sempre tale sarà, con l'ammissione dei singoli concorrenti che, sulla base del punteggio ottenuto, potranno accedere alle varie Regioni sulla base dei posti disponibili.

Le Regioni rimangono libere di gestire e organizzare i loro corsi, sono solo i medici che verrebbero scelti, sulla base delle opzioni inserite in domanda, all'esito di una graduatoria unica al solo fine di evitare l'odiosa distorsione di cui si è data contezza.

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

"Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutte [le Regioni], non

può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi " (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3541/12).

3. **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La prova doveva svolgersi con forme che garantivano l'anonimato.

Per ottenere il risultato sperato il Ministero della Salute dotava i candidati di un modulo anagrafica da sigillare in una busta più piccola. In tale modulo erano indicate le generalità del candidato che dovevano rimanere segreti sino alla fine della correzione.

Oltre al modulo anagrafica i candidati sono stati dotati di un modulo risposte e di una busta più grande. Inoltre avevano in dotazione un questionario (opuscolo o elenco di domande variamente denominato nei verbali) in 5 versioni differenti. Le domande erano evidentemente uguali per tutti ma solo mischiate nell'ordine per evitare copiatura (salvo poi distribuirli senza tenere conto del diverso ordine).

Il D.M. ed il bando allegato al D.D. prevedeva che i candidati, alla fine della prova, dovevano:

- imbustare l'anagrafica dentro la busta piccola unitamente al questionario;

- inserire tale busta piccola dentro quella grande contenente il solo foglio risposte;

- chiudere la busta grande.

Prima della correzione, ai sensi del D.M., la Commissione ha provveduto a tutta una serie di adempimenti volti ad abbinare anagrafica e compito. In mancanza di buste dotate delle classiche alette numerate strappabili, la Commissione ha adottato il seguente metodo.

Come si può appurare dopo aver aperto la busta grande (quando ancora l'anonimato deve essere garantito), si numerano:

- la busta grande esterna,
- il modulo delle risposte anonimo;
- la busta piccola sigillata, contenente le generalità necessarie per l'identificazione del candidato.

La Commissione tocca quindi con mano la busta contenente l'anagrafica e deve vederla per scriverci sopra.

Ma tale busta, di colore bianco ed insufficiente grammatura, stante la presenza anche del questionario che pone in aderenza la scheda anagrafica alla busta stessa, è di fatto trasparente, anche in quanto non dotata di internografia.

Si valuti che la Commissione ha espressamente avuto in mano tale busta prima della correzione.

Sulla scorta di ciò va ribadito *"il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione"* (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2010, 1928).

Nel caso di specie la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

"*Appare, tra l'altro, evidente che non possono essere accolte quelle obiezioni che tendono ad annettere rilievo soltanto a ciò che è concretamente avvenuto, atteso che sarebbe assolutamente impossibile dimostrare, per i soggetti non componenti della Commissione, ciò che è effettivamente avvenuto nel corso della correzione degli elaborati" (T.A.R. Milano, cit.).* Ma sul punto, ormai, è la Plenaria ad aver apposto il proprio sigillo.

"Tale modus procedendi ha, a parere del Collegio, violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi.

Essa, infatti, consentiva -anche in astratto - che (..), si potesse risalire al questionario del medesimo candidato.

Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponevano siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso" (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681).

Anche la Sez. III bis del Tar Lazio, già in sede cautelare, ha condiviso la tesi chiarendo "*quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013*" (**Sez. III bis, ord. 4 luglio 2014, n. 3062**).

ꕥ ꕥ ꕥ ꕥ ꕥ ꕥ

4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

1. Stante le previsioni del bando, i candidati, previo riconoscimento all'ingresso presso la sede d'esame, dopo l'apertura del plico da parte della commissione, ricevono un modulo anagrafico, un modulo risposte ed il questionario.

A tenore dell'art. 5 comma 10 del Bando "*al termine della prova i candidati devono: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione provvedono al ritiro della busta*".

Il modulo anagrafica quindi è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

Così facendo, dunque, si è violato palesemente il principio basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, avessero voluto portarsi dietro un aiuto, per fare loro il compito, chi se ne sarebbe accorto?

In primis il questionario, il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo.

E' stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma **dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato** che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Con le modalità di svolgimento anzidette, qualsiasi concorrente, in pratica, avrebbe potuto inserire i dati anagrafici di qualcun altro o svolgere il test per suo conto: e chi avrebbe potuto impedirlo?

Né, d'altra parte, può obiettarsi che tale prassi è stata adottata al fine di garantire l'anonimato che, invece, sarebbe stato leso da un successivo controllo sui dati riportati nell'anagrafica.

Vi è, infatti, un metodo semplicissimo per far convivere i due principi (anonimato e certezza della paternità del compito), metodo universalmente utilizzato, del resto, nei pubblici concorsi.

È sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione.

Tale adesivo dovrà essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, andrà inserito o attaccato nella scheda anagrafica.

Ove, quindi, non vi sia concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e le generalità indicate nella scheda anagrafica, l'elaborato verrà annullato.

In mancanza di tale supporto, essendo consentito a tutti i concorrenti di poter inserire le proprie generalità e mancando un controllo finale dei dati ivi inseriti, **non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori** di quelle prove tenutesi presso ogni sede. La graduatoria regionale, quindi, è toralmente falsata.

5. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI

CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

A tenore dell'art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 "*Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità*". Partiamo da un dato incontestabile, in nessuna sede il concorso si è svolto secondo modalità atte a garantirne l'imparzialità. Non sono mere affermazioni prive di fondamento.

Le dimensioni delle aule d'esame per ognuna delle nove commissioni erano tali da non consentire che le singole prestazioni potessero essere distanziate con il risultato che i candidati alla prova d'esame erano disposti uno accanto all'altro. Una tale sistemazione ha reso estremamente difficile (se non impossibile) al personale che doveva garantire il regolare svolgimento del concorso, impedire un eventuale scambio d'informazioni tra i partecipanti.

La vicinanza fra i singoli candidati (letteralmente stipati uno affianco all'altro), ha reso improbo il compito assegnato alla Commissione d'Esame di rendere impossibili eventuali scambi di informazioni tra i partecipanti, con il risultato di non poter garantire su questo punto".

Queste affermazioni provano *in primis* ciò che trova riscontro anche nelle centinaia di segnalazioni, ovvero che le aule non fossero sufficienti a contenere l'elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove. In particolare dell'art. 13 del su citato DPR (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte): "*Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice*".

Sono vietata quindi, a pena di esclusione, taluni comportamenti – come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie – la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato, e quindi l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

A tal proposito si rammenta che è la stessa legge a stabilire che: "*il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto od in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti*".

La copiatura sarebbe stata impedita solo se si fosse evitata la collaborazione fra candidati e l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Tale compito è esclusivamente affidato ai commissari, infatti: "*la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami*". Quindi almeno due commissari avrebbero dovuto svolgere un ruolo di vigilanza, controllo e se dal caso di repressione di comportamenti scorretti. Ma come ben ci si può rendere conto, come mai avrebbe potuto un così esiguo numero di membri garantire il corretto svolgimento della prova?

L'inidoneità di aule, vigilantes e commissari ha reso, quindi, di fatto, impossibile l'effettivo controllo del corretto svolgimento della prova e del suo andamento così come il rispetto delle regole ivi imposte.

ଌ ଌ ଌ ଌ ଌ ଌ

6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA *E PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Il test, per sua natura, è sempre stato caratterizzato da fughe di notizie, aiuti dall'esterno e dall'interno dell'aula. E' la modalità "a crocetta" stessa ad incentivare ed aiutare questi illeciti metodi, giacchè bastano davvero pochi minuti per copiare qualche risposta in più e decidere il destino di questo e quel concorrente.

Dalle numerose segnalazioni, emerge coralmente come fosse pressoché costante l'utilizzo di ausili tecnici per lo svolgimento del test. Semplici telefoni cellulari od addirittura tablets connessi ad internet sono stati utilizzati da moltissimi

candidati senza che la Commissione intervenisse o reprimesse in modo efficace il perpetrarsi di queste palesi violazioni.

Si rammenta che è fatto obbligo ai commissari dal c. 13 dell'art. 5 del bando: "*cura*[re] *l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari*".

Si è addirittura assistito a scene di veri e propri gruppi di collaborazione fra i candidati che cercavano insieme le soluzioni più adatte per la risoluzione dei quesiti, indisturbati e nel brusio generale.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova.

"*È ormai* jus receptum *che, nel compimento delle operazioni selettive,* [ci si] *deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di* ***adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità*** *– senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con* ***modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri***" (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza degli altri concorrenti, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge.

Un siffatto *modus operandi* "*ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego*" (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è

necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi .

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *"essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti"*, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti; *"elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale"* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Proprio in tema di uso di materiale non consentito, inoltre, è stato chiarito come *"la disposizione in forza della quale i candidati a concorso di pubblico impiego non possono <portare> con sé non solo appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, pena l'esclusione dal concorso, trova applicazione indipendentemente dalla pertinenza del materiale vietato alla prova di concorso e dall'accertamento sulla sua consultazione o meno da parte del candidato"* (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 1992, n. 432).

Nella specie, non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti che devono essere ammessi.

In tal caso, il giudizio **non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verificazione della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di *"pericolo oggettivo"*, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e par condicio** (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza *"ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di [...]"*. Tra gli studenti *"si è da subito creata una*

disparità (impossibile da rendicontare "ex post") " **(T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).**

*"Il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di ******) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovarsi di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi"* (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *"un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per*

cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

Tale vizio risulta decisivo proprio con riguardo alle circostanze esposte in premessa circa i macroscopici errori di valutazione degli elaborati poi solo in parte corretti in ragione delle espresse rimostranze dei (soli) candidati che avevano subito una decurtazione del loro risultato. In mancanza dei verbali è davvero impossibile capire se l'attuale graduatoria è davvero una corretta fotografia dei risultati ottenuti dai singoli candidati.

ꕥ ꕥ ꕥ

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Come ampiamente motivato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2935/2014, laddove il Collegio giudichi non più utile (o sufficiente) per il ricorrente l'annullamento degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, può sanzionare l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa (tra l'altro già accertato nella vicenda in questione) attraverso la condanna al risarcimento del danno ingiusto mediante ammissione con riserva ed in sovrannumero al corso prescelto. Tale forma risarcitoria, ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato

articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile **nella specie dell'ammissione al corso**.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla scuola), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare la scuola) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che "*il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.*

Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale** " (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come appare ictu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento*

del danno in forma specifica" può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

SULL'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO

L'ammissione in soprannumero ai corsi triennale di formazione specifica in medicina generale, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, è consentita ai "vecchi laureati" in medicina sulla base della speciale disciplina ivi contenuta.

In particolare vengono ammessi in sovrannumero e senza borsa coloro che sono in possesso:

- dell'iscrizione al corso universitario di laurea in medicina e chirurgia prima del 31/12/1991 presso Università di uno Stato già in tale data appartenente all'Unione Europea;

b) del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito successivamente alla data del 31/12/1994 presso Università di uno Stato già in tale data appartenente all'Unione Europea.

Non vi è, quindi, un'imperativa previsione che nega il sovrannumero che, anzi, è espressamente consentita ex lege per la particolare natura dell'attività da svolgere.

Sul punto, quindi, in via subordinata rispetto alla domanda principale di ammissione sovrannumeraria, si spiega domanda di ammissione ex L.n. 401/2000 a conferma della volontà di parte ricorrente a poter continuare la propria formazione professionale.

È chiaro che i ricorrenti non sono nelle condizioni di beneficiare della norma, ma il senso del richiamo alla norma ed al suo "speciale" regime è evidentemente volto a ricordare che nel peculiare caso della formazione in medicina generale un soprannumero, seppur a peculiari e speciali condizioni, è comunque ammesso persino da una fonte legislativa.

A differenza dei corsi di laurea o delle specializzazioni mediche, dunque, ai sensi della legge n. 401 del 29/12/2000, è consentita ai "vecchi laureati" in medicina sulla base della speciale disciplina ivi contenuta.

Il richiamo al regime speciale, pertanto, è volto a rendere noto al Collegio come non vi sia, un'imperativa previsione che nega il sovrannumero che, anzi, è

espressamente consentita ex lege per la particolare natura dell'attività da svolgere.

Anche in ragione di tale fonte, e stante il primario interesse di parte ricorrente di continuare il proprio percorso formativo **anche a scapito di un mancato riconoscimento economico delle prestazioni resa nell'ambito del corso triennale di formazione**, quindi, in via subordinata rispetto alla domanda principale di ammissione sovrannumeraria con borsa, si è spiega domanda di ammissione ex L.n. 401/2000.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di formazione in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, anche per le ragioni già spiegate sul sovrannumero previsto ex lege, non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Amministrazione.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, ord. 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *"visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457,* **confermata in appello con sentenza del C.G.A. 10 maggio 2013, n. 466** , *secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno"*).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Vista la gravità di ogni deduzione resa si chiede di esercitare ogni potere istruttorio l'On.le Collegio in ordine alla acquisizione dei verbali di ogni commissione dai quali emergerà chiaramente la illegittimità della prova concorsuale svolta e soprattutto la violazione delle norme di cui al bando e al

D. M. 7 manzo 2006 unitamente ad una rappresentazione per chiara circa quanto accaduto in sede di concorso.

Inoltre in ragione del numero dei candidati per ciascuna commissione, al fine di comprendere se il concorso è stato svolto in locali astrattamente idonei a contenere tutti i concorrenti senza collocarli in maniera eccessivamente vicini tra essi, si chiede la verificazione di tali sedi così da poter comprendere l'esatta consistenza dei locali e confermare l'inidoneità strutturale degli stessi.

PQM

SI CHIEDE

che Codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di formazione"* riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di formazione cui aspira.

Anche con riguardo all'orientamento cautelare più recente di codesta Sezione "*ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso*" (Sez. III bis, 4 luglio 2014, n. 3062). *questione*" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la pronuncia dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di formazione e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di formazione presso la Regione Campania e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati anche senza borsa sin dalla fase cautelare;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se

favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., anche senza borsa sin dalla fase cautelare e con riserva di ulteriore approfondimento per il merito**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e competenze.

Castellammare di stabia, lì, 22.12.2017

Avv. Mario Coppola

Il TAR Campania – Napoli – con ordinanza collegiale del 24 gennaio 20 pubblicata in data 25 gennaio 2018, all'esito della camera di consiglio declina la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale amministrativ regionale del Lazio, Sede di Roma

PQM

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla sua costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 16 c.2 c.p.a., insistendo nel ricorso e riservandosi di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il TAR Catania non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ricorso introduttivo TAR Campania

1. Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017,
2. Allegato al decreto n. 7 del 23/03/2017
3. Decreto Dirigenziale n. 19 del 03.10.217,
4. Allegato al decreto n19 del 03.10.217
5. Decreto Dirigenziale n. 29 del 31.10.2017
6. Allegato al decreto 29 del 31.10.2017
7. Decreto Dirigenziale n. 39 del 14.12.2017,
8. Allegato A al decreto n. 39 del 14.12.2017,
9. Allegato al decreto n. 39 del 14.12.2017
10. Bando Medicina Generale
11. D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006
12. Decreto 7 giugno 2017 modifica decreto 7.3.3006
13. Avviso gazzetta uff. 57 del 28.7.2017
14. Istanza accesso D.ssa Tremiterra
15. II istanza accesso Dssa. Tremiterra
16. Atto di Costituzione Regione Campania;
17. Ordinanza numero 517/2018.

Castellammare di stabia, lì, 27.01.2018

Avv. Coppola Mario

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53

Il sottoscritto avv. Coppola Mario (c.f. CPPMRA69S12L845C) con studio in Castellammare di Stabia (cap 80053) alla via Pietro Carrese 28 iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (tessera numero 1554/2012), in ragione del disposto della L. 53/94 e ss. quale procuratore dei dottori

Dr.	Salzano	Antonio	C.F.	SLZNTN88C31F839N	nato il	31/03/1988	Napoli
d.ssa	Manzi	Marialuisa	C.F.	MNZMLS85A53A509D	nata il	13/01/1985	Avellino
Dr.	Manzi	Giuseppe	C.F.	MNZGPP83D01A509L	nato il	01/04/1983	Avellino
Dr.	Notaro	Antonio	C.F.	NTRNTN93E19F839I	nato il	19/05/1983	Napoli
d.ssa	Lupoli	Amalia	C.F.	LPLMLA85M64A024E	nata il	24/08/1985	Acerra
d.ssa	Di Folca	Slvia	C.F.	DFLSLV91B44F839M	nata il	04/02/1991	Napoli
d.ssa	Tremiterra	Giuliana	C.F.	TRMGLN84P43F912L	nata il	03/09/1984	Nocera Inf.
d.ssa	Montella	Laura	C.F.	MNTLRA88P60F839T	nata il	20/09/1988	Napoli
d.ssa	Oliviero	Roberta	C.F.	LVRRRT90D70F839F	nata il	30/04/1990	Napoli

giuste procure in atti allegate,

NOTIFICO

mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella pec avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it ad ogni effetto di legge l'allegata copia informatica del **ricorso in riassunzione al T.A.R. Lazio Roma** per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania a:

1) **ANSELMI FEDERICA** nata in Napoli il 10.09.1991 c.f. NSLFRC91P50F839G PEC federica.anselmi.ekua@na.omceo.it

2) il **MINISTERO DELLA SALUTE**, nella persona del Ministro p.t. in carica, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Daiz 11 Napoli pec ads.na@mailcert.avvocaturastato.it; e aqs.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

3) **REGIONE CAMPANIA**, nella persona del Presidente p.t., dom.to alla Via Santa Lucia 81 Napoli (pec us01@pec.regione.campania.it) rapp.to e difeso dall'Avvocatura Regionale in persona dell' avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina (Pec ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it)

La notificazioni. sopra elencate avvengono a mezzo posta elettronica certificata in quanto l'indirizzo pec dei destinatari risulta estratto in data corrispondente a quella di notifica dal reginde.

Si attesta la conformità all'originale della presente copia a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonché ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114) al suo originale analogico.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegato ovvero ricorso al T.A.R. e procure alle liti .

Castellammare di stabia, lì, 27.01.2018

avv. Mario Coppola

Procura
con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Slvia Di Folca** nato il **04/02/1991** in **Napoli dom.to in via/piazza viale Collia Minei 461 lotto 12 Napoli (c.f.) (tel 0815922407 324077774 silvia.dif91@gmail.com** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

<u>L'avvocato Mario Coppola</u> con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì, 15.12.2017

In fede

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

Avv. Coppola Mario

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Salzano Antonio** nato il 31/03/1988 in **Napoli dom.to in via/piazza via Francesco Caracciolo 1 Casoria (c.f. SLZNTN88C31F839N) (tel 0817572327 3393681769 3393681769 antonio salzi@hotmail.it** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì. 15.12.2017

In fede

[illegible]

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Giuseppe Manzi** nato il **01/04/1983** in **Avellino** dom.to in via/piazza via della repubblica n. 24 Casamarciano (c.f. **MNZGPP83D01A509L**) (tel **0818234352** **3343099362** **manzi.giuseppe@hotmail.com** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 inderto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 inderto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di turti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lire , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli arti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì 15.12.2017

In fede

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Marialuisa Manzi** nato il **13/01/1985** in **Avellino** **dom.to in via/piazza via della repubblica n. 24 Casamarciano (c.f. MNZMLS85A53A509D) (tel 0818234352 3395831071 marialusiamanzi@hotmail.it** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì, 15.12.2017

in fede

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

Avv. Coppola Mario

Procura
con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Amalia Lupoli** nato il **24/08/1985** in **Acerra** **dom.to in via/piazza via Armando Diaz 2 Acerra (c.f. LPLMLA85M64A024E)** (tel **0818850727 3398212298 lupoliamalia@gmail.com** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

<u>L'avvocato Mario Coppola</u> con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, li, 15.12.2017

In fede

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

[illegible]

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. Antonio Notaro nato il 19.05.1993 in Napoli dom.to in via/piazza via Mario De Sena Nola (c.f. NTRNTN93E19F839I) (tel 3487802896 antonio932007@gmail.com informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relarive somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, li, 15.12.2017

In fede

Avvocato Mario Coppola

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. Giuliana Tremiterra nato il 03/09/1984 in Nocera Inferiore dom.to in via/piazza viale Kennedi 29 Angri (c.f. TRMGLN84P43F912L) (tel 08119256635 3477257925 giua3@homail.it informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì, 18.12.2017

In fede

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

Avv. Coppola Mario

Via Pietro Carrese n°28 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) - 081 871 16 50

Procura
con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Laura Montella** nato il **20/09/1988** in **Napoli** **dom.to in via/piazza via Mario Fiore 4 Napoli (c.f. MNTLRA88P60F839T) (tel 0815560093 3479051322 lauramontella1@gmail.com** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì, 18.12.2017

In fede

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

Avv. Coppola Mario

Avvocato Mario Coppola

Procura

con informative Privacy e media-conciliazione

Il sottoscritto/a dr. **Roberta Oliviero** nato il **30/04/1990** in **Napoli** **dom.to in via/piazza via Croce dei monti 24 Ercolano (c.f. LVRRRT90D70F839F) (tel 0817321951 3397972159 Roverta_oliviero@hotmail,it** informato/a ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.l. 28/2010 dell'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto ovvero della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente, avute, altresì le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,in tema di privacy esprimo il consenso al trattamento di tutti i dati personali e

Costituisce e nomina

L'avvocato Mario Coppola con Studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28 (CPPMRA69S12L845C) quale suo avvocato e procuratore nella procedura ad intraprendersi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania e avverso alla graduatoria unica regionale provvisoria di cui al Decreto dirigenziale 29 del 31.10.2017 pubblicato sul Burc n. 81 del 6 novembre 2017 e per la declaratoria dell'illegittimità della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania per il conseguente accertamento del diritto ad essere ammesso/a al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità del concorso e la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 C.P.A. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Conferisce allo stesso all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di deferire giuramento decisorio, transigere, conciliare la lite , rinunciare al giudizio (anche agli atti e/o azione e/o diritto), sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, rilasciare quietanze e riscuotere, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali e reconventio reconventionis, proporre domande di garanzia, propria e impropria o chiamare terzi in causa ed estendere la domanda e/o formularne delle nuove nei loro confronti, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti ritenendo fin da ora, per rato e fermo il Vs. operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Ratifica il Vs. operato ed elegge domicilio presso il Vs. studio in Castellammare di Stabia alla via Pietro Carrese 28.

Castellammare di Stabia, lì, 18.12.2017

In fede Roberta Oliviero

Dichiaro vera ed autentica la firma suestesa.

Avv. Coppola Mario

Via Pietro Carrese n°28 cap 80053 C/are di Stabia (NA)-081/ 871.16.60

e-mail coppolamario@libero.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 29/01/2018 18:08
A: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, us01@pec.regione.campania.it, ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it, federica.anselmi.ekua@na.omceo.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/01/2018 alle ore 18:08:03 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da
"avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it"
indirizzato a:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
federica.anselmi.ekua@na.omceo.it ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180129180803.23593.04.1.85@pec.aruba.it

—postacert.eml———————————————————————————————————

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: avvocatomariocoppola@pec.giuffre.it
Data: 29/01/2018 18:05
A: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, us01@pec.regione.campania.it, ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it, federica.anselmi.ekua@na.omceo.it

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m,
richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto
del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Autority, disponibili su Internet come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html